Al Comune di

BAGOLINO

RACCOMANDATA

OGGETTO: **Comunicazione di vendita promozionale**[1].

__l__ sottoscritt__ _____

nat__ a _____ il _____

cittadinanza _____ residente a _____

via/piazza _____ n. _____

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PER CONTO[2]:

- ☐ proprio
- ☐ della società

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

con sede in _____

via/piazza _____ n. _____

titolare dell'esercizio commerciale ubicato in via/piazza _____

_____ n. _____ di:[2]

- ☐ vicinato
- ☐ media struttura di vendita
- ☐ grande struttura di vendita

settore merceologico non alimentare

COMUNICA

ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 22 del 3 aprile 2000 che effettuerà una **vendita promozionale dei seguenti prodotti**[3]:

_____

_____

A tale scopo dichiara:

- la vendita avrà luogo nei locali ubicati in via/piazza _____ n. _____;
- la vendita inizierà il giorno _____ e avrà termine il giorno _____ per complessivi _____ giorni[4];
- le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche con l'indicazione delle quantità e delle percentuali di sconto o ribasso da applicare sul prezzo di vendita sono indicate nell'elenco allegato alla presente;
- che durante il corrente anno solare ha effettuato n. _____ vendite promozionali soggette al limite numerico.

Si allega:

Elenco delle merci poste in vendita di fine stagione, distinte per voci merceologiche con l'indicazione delle relative quantità e delle percentuali di sconto/ribasso da applicare sul prezzo di vendita.

BAGOLINO, _____

IL TITOLARE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE

_____

(1) Da inviare, in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita promozionale.

(2) Indicare il caso ricorrente.

(3) Le vendite promozionale dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa non sono soggette a comunicazione e tantomeno al limite numerico annuo, **salvo che per i prodotti di: profumeria e di cosmesi, i quali sono soggetti alle condizioni generali delle vendite promozionali.**
LA VENDITA PROMOZIONALE DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI DI CARATTERE STAGIONALE O ARTICOLI DI MODA E, IN GENERE, PRODOTTI CHE, SE NON SONO VENDUTI ENTRO UN CERTO TEMPO, SIANO COMUNQUE SUSCETTIBILI DI NOTEVOLE DEPREZZAMENTO, NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE NEI PERIODI STABILITI PER LE VENDITE DI FINE STAGIONE E NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI TALI PERIODI E DAL 25 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE.

(4) Non superiore a trenta giorni.